



COLLEGIO INGEGNERI VENEZIA

STATUTO DEL COLLEGIO INGEGNERI VENEZIA

Capo I° Finalità e scopi del Collegio

Art. 1) Ricollegandosi alle tradizioni del Collegio Veneto degli Ingegneri, con il presente Statuto s'intende dare continuità al Collegio degli ingegneri della Provincia di Venezia, già di fatto esistente e operante con propri Statuti del 17 novembre 1951 e del 26 settembre 2013. Esso ha sede in Venezia Mestre, Via Bruno Maderna, 7 - int. 29.

Art. 2) Il Collegio è una libera associazione, apolitica, aconfessionale ed ha compiti professionali, culturali, promozionali ed assistenziali.

Art. 3) Possono far parte del Collegio:

- come soci ordinari gli ingegneri che abbiano conseguita la laurea presso gli Istituti Universitari italiani o che siano forniti di titoli esteri legalmente riconosciuti equipollenti o siano abilitati alla professione di ingegnere in Italia;
- come soci aderenti tutti gli altri laureati in lauree tecnico-scientifiche;
- come soci onorari gli ingegneri che abbiano acquisito chiara fama, per i quali non è richiesto il pagamento della quota associativa.

Art. 4) Premesso che il Collegio si propone di promuovere e sviluppare rapporti di conoscenza e di collaborazione tra gli iscritti interessandoli alla sua vita, alla sua azione e agli interventi in ambito nazionale, regionale e locale, sono scopi del Collegio:

- a) Valorizzare e tutelare le funzioni ed i diritti professionali della categoria degli Ingegneri in ogni campo della loro attività.
- b) Collaborare con i Consigli degli Ordini nel vigilare per reprimere l'abuso del titolo e dell'esercizio della professione, intervenendo eventualmente anche in giudizio.
- c) Studiare e promuovere disposizioni di legge nell'interesse della categoria degli ingegneri.
- d) Partecipare con studi e proposte ad iniziative riguardanti la soluzione di problemi tecnici, architettonici, urbanistici ed economici, in particolare quelli riguardanti la città e la provincia di Venezia.
- e) Far conoscere il pensiero ed orientamento dei propri iscritti su argomenti e questioni locali o nazionali, anche con discussioni pubbliche, così che nella risoluzione di problemi di utilità collettive possa venire tenuta in giusta ed adeguata considerazione l'opinione degli Ingegneri.
- f) Svolgere attività culturali, indire conferenze e far opera di divulgazione delle conquiste della scienza, della tecnica e dell'architettura.

- g) Occuparsi, anche attraverso contatti con le facoltà Universitarie ed istituti Scientifici, del perfezionamento e dell'incremento della preparazione tecnica ed artistica.
- h) Favorire rapporti culturali tra i soci e con tecnici italiani e stranieri.
- i) Collaborare con altre Associazioni professionali per il conseguimento di scopi di interesse collettivo.
- j) Agevolare e promuovere iniziative di carattere assistenziale verso i Soci.
- k) Promuovere ed attuare l'adesione o l'appartenenza ad Associazioni, Albi ed Organismi nazionali ed internazionali connessi con le finalità del presente statuto.

Capo II° Organizzazione del Collegio

Art. 5) Considerato come fondamentale il compito del Collegio di contribuire concretamente, attraverso i propri soci, agli studi per fornire proposte inerenti i problemi dell'organizzazione produttiva e dello sviluppo tecnico e scientifico del nostro Paese, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di Gruppi di Lavoro all'uopo costituiti.

Capo III° Organi del Collegio

Art. 6) Sono organi del Collegio:

1. L'Assemblea
2. il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo
4. Il Collegio dei Sindaci
5. Il Collegio dei Probiviri

Gli organi elettivi del Collegio durano in carica tre anni.

Art. 7) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e i soci onorari.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere, nell'ambito dei Soci ordinari aventi diritto al voto e con le modalità previste nel Regolamento, il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;
 - b) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso;
- e, su proposta del Consiglio Direttivo
- c) deliberare le quote di iscrizione;
 - d) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - e) deliberare lo scioglimento del Collegio e le conseguenti devoluzioni del patrimonio sociale;
 - f) nominare i Soci Onorari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente normalmente una volta all'anno, nel primo quadrimestre, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Potrà anche venire convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta firmata da almeno un ventesimo dei Soci.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Collegio, o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano per età, che nominerà un Segretario per la compilazione del verbale e la trascrizione nel libro dei verbali di Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio o all'indirizzo web risultante dall'elenco dei soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per eventuali Assemblee straordinarie di particolare urgenza basterà un preavviso di tre giorni. La seconda convocazione può venire indetta per altra ora dello stesso giorno fissato per la prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

A richiesta di almeno un decimo dei presenti la votazione sarà segreta; comunque sarà sempre segreta per la nomina degli organi del Collegio.

Ogni iscritto può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, mediante delega scritta. Ogni iscritto non può avere più di tre deleghe.

Le deleghe sono escluse per le votazioni sugli argomenti di cui agli articoli 15 e 17 del presente Statuto.

All'assemblea possono partecipare i soci aderenti in regola con il pagamento della quota associativa, senza diritto di voto.

Art. 8) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente il Collegio nei confronti dei terzi e di qualsiasi Autorità od Ente.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo.

Potrà delegare, in determinate circostanze, i propri poteri ad uno o più membri del Consiglio direttivo, precisando le attribuzioni e la durata della delega.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto da uno dei Vicepresidenti (in ordine di anzianità).

Ove siano assenti il Presidente ed i Vicepresidenti, assumerà la presidenza del Consiglio il Consigliere più anziano di età.

La carica di Presidente non può essere coperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Collegio ed è composto, oltre che dal Presidente del Collegio che lo presiede, da:

- a) due Vicepresidenti
- b) Presidente uscente
- c) otto Consiglieri

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Segretario e il Tesoriere.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta dal Collegio nell'anno precedente
- b) formulare i programmi di attività, il bilancio consuntivo e quello preventivo
- c) proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto
- d) emanare i Regolamenti di attuazione dello Statuto
- e) determinare l'ammontare della quota associativa annuale da proporre all'assemblea
- f) istituire Gruppi di Lavoro di cui all'art. 5, da organizzare secondo le modalità indicate nel regolamento interno.
- g) proporre all'Assemblea la nomina di Soci onorari
- h) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati secondo quanto disposto dal Regolamento Interno del Collegio
- i) proporre all'Assemblea lo scioglimento del Collegio.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea; alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i Sindaci e i Proviviri.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso spedito a tutti i suoi componenti, sindaci e proviviri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a tutte le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti fisicamente o collegati da remoto il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione del verbale;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo, convocato formalmente, delibera purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Quando uno dei componenti del Consiglio Direttivo cessi dalla carica, per qualunque motivo, prima della sua ordinaria scadenza sarà sostituito dall'iscritto che nelle elezioni per la nomina del Consiglio stesso aveva riportato maggior numero di voti fra i non eletti. Quando venga a cessare dalla carica più di un quinto dei componenti del Consiglio Direttivo si procederà a nuove elezioni per la sostituzione dei membri uscenti.

Art. 10) TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria del Collegio in attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, alla liquidazione delle entrate e delle uscite, alla verifica della tenuta dei libri contabili; per l'adempimento delle sue mansioni si avvale del personale di segreteria.

Il Tesoriere è delegato dal Presidente a rappresentare ad ogni effetto il Collegio nei rapporti d'affari con le aziende di credito, per l'intera durata della sua carica; ad avvenuto rinnovo del Consiglio Direttivo il Presidente comunica alle aziende di credito il nominativo del nuovo Tesoriere

Art. 11) SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Provvede alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio stesso e quelli dell'Assemblea e li firma con il Presidente.

Aggiorna l'elenco degli iscritti, custodisce l'archivio e cura l'espletamento delle pratiche d'ufficio; per l'adempimento delle sue mansioni si avvale del personale di segreteria.

Art. 12) COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Procede alle normali verifiche contabili ed amministrative, controlla la regolare tenuta dei registri e degli inventari, provvede alla relazione sul bilancio redatto dal Consiglio Direttivo, presentandolo allo stesso almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 13) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri interviene nelle controversie tra i Soci, quando l'opera del Presidente o del Consiglio Direttivo non sia valsa a dirimerle.

Interviene anche nelle eventuali vertenze fra i Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri, a domanda del Consiglio Direttivo, potrà costituirsi in Collegio Arbitrale, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Il Collegio dei Probiviri esprimerà anche il suo parere al Consiglio Direttivo, quando questo ritenesse opportuno richiederlo prima di procedere a sue deliberazioni.

Capo IV° Norme e disposizioni varie

Art. 14) Tutti i Soci per esercitare i diritti di cui al presente Statuto dovranno essere in regola con le quote sociali.

L'iscrizione obbliga fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che il Socio non abbia presentato le sue dimissioni, a mezzo lettera raccomandata o PEC, entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

Art. 15) Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea. In tale caso è richiesta la presenza di almeno la metà dei Soci ordinari in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un decimo dei Soci ordinari.

Ove non si raggiunga tale numero, le eventuali proposte verranno sottoposte a referendum tra i Soci ordinari.

Le modifiche devono ottenere l'approvazione di almeno i due terzi dei presenti in caso di Assemblea o dei votanti nel caso di referendum.

Art. 16) Il Collegio ha il divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche in modo indiretto.

Art. 17) Lo scioglimento del Collegio potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto di almeno due terzi degli iscritti, oppure per referendum con partecipazione di almeno due terzi degli iscritti. L'Assemblea stessa delibererà circa la devoluzione del patrimonio.

Art. 18) Un regolamento interno fisserà gli aspetti organizzativi e gestionali del Collegio e quant'altro specificatamente indicato nello Statuto richieda un'opportuna regolamentazione.